

**Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Casa della Salute nel comune di Bosa - realizzazione di un Centro di Emodialisi presso il P.O. "G.A. Mastino" di Bosa**

CHIARIMENTO N° 1 DEL 10.07.2014

**Quesito 1):** "Premesso che la Ns impresa possiede le cat. OG1 - OG11 richiediamo i seguenti chiarimenti

- per quanto riguarda l'indicazione del soggetto progettista vorremmo sapere se compilare a cura dell'impresa il modello All. C (indicazione del progettista firmato sia dall'impresa che dal progettista) e a cura del progettista il modello All. D a firma solo del progettista.
- Inoltre richiediamo se possibile copia del PSC e di un eventuale cronoprogramma di progetto, se esistente"

**Risposta:**

1.a) Nell'ipotesi in cui l'operatore economico che intende presentare offerta non possieda una propria struttura interna di progettazione in possesso dei requisiti speciali (di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel bando) inerenti la progettazione, dovrà indicare un progettista in possesso di tali requisiti speciali compilando e presentando nella busta della documentazione amministrativa il modello All. C ed il modello All. D come previsto al punto VII-Requisiti di qualificazione dell'istanza di partecipazione (modello allegato B). Per quanto riguarda la sottoscrizione di tali modelli il modello All. C andrà sottoscritto congiuntamente (sia dall'impresa concorrente che dal progettista) solo nel caso in cui il progettista sia in RTI (costituito o costituendo) con l'operatore economico partecipante. Per quanto riguarda il modello All. D, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di carattere personale, andrà sottoscritta unicamente dal progettista;

1.b) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato pubblicato nei documenti di gara ed è disponibile per la libera consultazione;

Per quanto attiene il cronoprogramma delle lavorazioni, posto che in conformità alla previsione dell'art. 40 comma 2 del DPR n° 207/2010, così come previsto dall'art. 4 del Disciplinare di gara, la Ditta concorrente "*dovrà presentare, in fase di offerta, un cronoprogramma (Diagramma di Gantt), eventualmente migliorativo delle fasi di lavorazione e del termine utile per la conclusione dei lavori entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, comprendendo in esso tutte le fasi di lavorazione e di collaudo funzionale per la definizione della data di messa in esercizio della nuova struttura*" sarà onere della ditta partecipante alla procedura di gara predisporre tale cronoprogramma fermo restando il termine per l'esecuzione dei lavori stabilito in giorni 365 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Come previsto anche nell'art. 11 del Disciplinare di gara e nel modello A-offerta economica il cronoprogramma elaborato dalla ditta concorrente deve essere materialmente allegato all'offerta economica.

**Quesito 2):** "La scrivente possiede categoria OG1 Classifica IV BIS, ai fini della partecipazione come impresa singola, può dichiarare il subappalto per la categoria OG11 (100%) o, poiché sprovvista, deve obbligatoriamente presentarsi in ATI o in avvalimento"

**Risposta:** Il quesito proposto interessa la questione delle categorie a qualificazione obbligatoria che, dopo una serie di provvedimenti intervenuti da giugno 2013, ha trovato recentemente, a seguito dell'entrata in vigore della L. n° 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n° 47 del 28.03.2014, una definizione del quadro normativo vigente costituito in maniera esaustiva dall'art. 12 della citata L. n° 80/2014.

Tale disposizione si applica anche alla presente procedura di gara in quanto il bando della medesima è stato pubblicato successivamente al 28.05.2014, data di entrata in vigore della predetta nuova disposizione normativa.

In sintesi nel caso in esame, la Categoria OG11, individuata come scorporabile nel bando, è a qualificazione obbligatoria in quanto SIOS > 15% come definita dal comma 1 dell'art. 12 L. n° 80/2014.

Le lavorazioni in essa rientranti, ai sensi del comma 2 lett. b) del medesimo articolo 12, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

Il concorrente privo della qualificazione specifica per l'esecuzione delle lavorazioni OG11 potrà pertanto utilizzare lo strumento dell'avvalimento oppure avrà l'obbligo di costituire raggruppamento verticale con imprese in possesso della relativa qualificazione.

Le suddette lavorazioni possono essere subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso della relativa qualificazione, nel limite non superabile del 30%.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 15 del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione in RTI/Consorzio nonché nel caso in cui si avvalga degli istituti previsti nell'art. 49 (Avvalimento) e nell'art. 118 (Subappalto) del D.Lgs n° 163/2006 il concorrente deve presentare, obbligatoriamente nella busta della documentazione amministrativa, gli ulteriori documenti richiesti dalle norme citate (vedi artt. 39 e 40 del Disciplinare di gara e modelli allegati "H", "I", "L" ed "M").

**Quesito 3):** "Con riferimento all'appalto in oggetto la scrivente Società intende avere maggiori informazioni in merito ai requisiti SOA. In particolare si richiede se un'azienda in possesso di categoria OG1 In classifica IV possa partecipare all'appalto, indicando il subappalto al 100% delle opere riconducibili alla categoria OG11"

**Risposta:** Il chiarimento richiesto è analogo al quesito 2) per cui vedasi la precedente risposta.

**Quesito 4):** "Come indicato nel Disciplinare di gara all'art. 6, fra i requisiti di ordine generale e speciale per la progettazione è richiesto:

- 1) l'espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori di importo complessivo pari ad € 782.090,91, ed appartenenti alle seguenti classi e categorie negli importi minimi indicati di seguito:

**D.M. 143/2013**

**Classe E.10 € 516.363,64**

**Classe IA.04 € 242.727,27**

- 2) di aver svolto, negli ultimi 5 anni almeno n. 1 servizio di progettazione di livello esecutivo riguardante tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

Restando valido quanto richiesto al punto 2), per il quale si richiede almeno un lavoro analogo (*Sanità, Istruzione, Ricerca*), si chiede se nel cumulo dei lavori di cui al precedente punto 1) si possa usare anche lavori corrispondenti (come espressamente riportato nello stesso DM 143/2013) alle classi e categorie 1d, secondo la L. 143/49 e/o 1b secondo il DM 18.11.1971".

**Risposta:** Si richiama la massima attenzione sui requisiti speciali richiesti per l'attività di progettazione. Come precisato nel Bando e nell'art. 6 lett. h) del Disciplinare di gara essi sono rispettivamente di natura economico-finanziaria (il punto h-1) e di natura tecnico-organizzativa (il punto h-2). Essendo la loro natura e finalità essenzialmente diversa essi vanno dimostrati in modo differente.

Per quanto riguarda la capacità economico-finanziaria essa potrà essere dimostrata facendo riferimento ai servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori di importo complessivo almeno pari o superiore alla soglia indicata (€ 782.090,91), avendo riguardo alle classi indicate dal DM 143/2013 "*Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*" con le relative corrispondenze come indicate nella Tavola Z-1 allegata al decreto, come stabilito dall'art. 8 comma 2 del medesimo DM 143/2013.

Per quanto attiene invece al requisito specifico di capacità tecnica (*almeno n. 1 servizio di progettazione di livello esecutivo riguardante tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento*) non potrà farsi esclusivo riferimento alle categorie del DM 143/2013 e alla destinazione funzionale ivi indicata.

Ad es. la progettazione esecutiva di lavori di adeguamento impianto elettrico e sostituzione infissi in un edificio scolastico, che dal punto di vista della destinazione funzionale indicata nel DM 143/2013 rientrano nella ID opere E.10, non saranno valutabili positivamente ai fini del soddisfacimento del requisito speciale indicato al punto h-2 dell'art. 6 del Disciplinare di gara in quanto non presentano la richiesta analogia per dimensione e soprattutto per caratteristiche tecniche con i lavori oggetto dell'affidamento, finalizzati alla realizzazione di una struttura sanitaria in ambito ospedaliero.

**Quesito 5):** "In merito alla gara in oggetto si chiede un chiarimento riguardo i requisiti SOA e classifiche: nell'art. 3 del Disciplinare di gara "Lotto di gara e importo dell'appalto", nell'indicazione delle classificazioni viene richiesta una categoria OG1 in classifica prima come prevalente; per l'importo dei lavori l'OG1 richiesta forse dovrebbe essere in classifica seconda"

**Risposta:** Come correttamente osservato, visto l'importo dei lavori della Categoria OG1 ( € 516.363,64), sono abilitate a partecipare alla gara le imprese con classifica dalla seconda, in conformità all'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010.

**Quesito 6):** "In riferimento alla procedura in oggetto si chiede quanto segue: il requisito per progettazione può essere assolto attraverso due professionisti, uno con i requisiti di cui alla lett. h punto 1(pag. 9 del Disciplinare di gara) e l'altro con quelli di cui alla lettera h punto 2 (pag. 10 del Disciplinare di gara)?"

**Risposta:** Nell'ipotesi richiamata nella suddetta richiesta di chiarimenti (indicazione di due professionisti) l'art. 6 punto e) del Disciplinare di gara relativo alle imprese concorrenti in possesso di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di sola costruzione prevede che "**N.B.:** *Nel caso in cui vengano indicati più soggetti essi dovranno presentare atto costitutivo o dichiarazione di impegno a costituire RTI. Tutti i soggetti dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 15 del presente Disciplinare*" (vedi modello All. D al Disciplinare di gara).

**Quesito 7):** "L'art. 3.1 del CSA (All. A14) relativamente a pareti e controsoffitti recita: *"Il concorrente è obbligato a proporre soluzioni di pennellature per le sale operatorie che siano già state realizzate nei 3 anni precedenti (2004-2005-2006), dal concorrente stesso, presso altri ospedali, pubblici o privati, per un numero non inferiore a 20 sale della stessa tipologia costruttiva e di finitura. Questo requisito il concorrente lo dovrà dimostrare presentando, nei documenti tecnici, una dichiarazione completa del luogo di installazione, della tipologia dei rivestimenti, del nome del committente finale, dell'anno di esecuzione, del nominativo di un referente dell'ospedale a cui la commissione potrà rivolgersi per dei sopralluoghi e verifiche. La commissione incaricata delle valutazioni della presente gara, potrà accertare quanto presentato dal concorrente ed in caso di non conformità a quanto dichiarato o in caso di non veridicità dei documenti, potrà escludere dalla gara il concorrente stesso."*

Tale prescrizione a giudizio del concorrente non è pertinente alla procedura in oggetto poiché:

- la prescrizione fa riferimento a lavori svolti nel triennio antecedente il bando di gara indicando però gli anni 2004/2005/2006;
- l'articolo fa riferimento a sale operatorie che non sono però previste nel progetto posto a bando di gara.

Si chiede pertanto se i requisiti del citato articolo del CSA debbano essere posseduti dal concorrente o se trattasi di un refuso"

**Risposta:** Si conferma trattarsi di un refuso.

I requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara sono previsti e disciplinati nell'art. 6 del Disciplinare di gara a cui dovrà farsi esclusivo riferimento.